

COMANDO OPERAZIONI IN RETE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Sezione Gestione Finanziaria e Contratti
C.F. 96451060584
Via Stresa 31/B – 00135 ROMA

Posta elettronica: cor@cor.difesa.it
Posta elettronica certificata: cor@postacert.difesa.it
Roma, 16/04/2025

Lettera di Ordinanza n. 41
(da citare in fattura)

Ditta LA CASINA FIORITA DUE S.R.L
con sede legale in VIA CARNIA 21, Roma
00044

Oggetto: Gara 63 – Acquisto generi alimentari pasquali per la cerimonia dello scambio collettivo di auguri del Comando. CIG B69FBAA390 - CUP D86G25000140001 - Capitolo 2264/1 - E.F. 2025. T.D. 5296668.

Codesta Ditta, si obbliga ad eseguire la sottoannotata fornitura/prestazione, comprensiva dei relativi costi per la sicurezza, pari a euro 0,00 come da citata T.D.:

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Imponibile
Acquisto generi alimentari pasquali per la cerimonia dello scambio collettivo di auguri del Comando come da requisito tecnico allegato.			€ 681,81
Esonero deposito cauzionale -1%			€ 6,82
Totale Imponibile			€ 674,99
Iva 10%			€ 67,50
TOTALE			€ 742,49

1. La presenta commessa, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolgerà sotto l'osservanza del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, nr. 36;
2. La Ditta si impegna ad eseguire la fornitura/prestazione a sua cura, rischio e spese **a decorrere dalla data di consegna/accettazione della presente e dovrà essere conclusa entro il giorno il 18/04/2025** osservando tutte le norme e disposizioni indicate nella presente lettera di ordinazione.
3. Le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60, comma 3 e comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, nr. 36, si intendono parte integrante della presente scrittura. Per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 60 del decreto legislativo n. 36 del 2023, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.
4. In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali l'A.D., fatto salvo quanto previsto dal codice dei contratti in ordine all'esecuzione in danno e alla risoluzione del rapporto contrattuale, applicherà una penalità del 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento della percentuale massima del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto.
5. **La fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente emessa in data successiva all'ultimazione della fornitura/servizio ovvero successivamente agli esiti positivi delle procedure previste ai fini dell'accertamento della conformità della fornitura/servizio (verbale di verifica conformità) e comunque, previa richiesta di autorizzazione al seguente indirizzo email: uam.sa.sca.cs@cor.difesa.it**, ogni fattura dovrà essere compilata in maniera analitica nelle modalità richieste, come sopra specificato, e dovrà indicare il numero di protocollo del presente ordinativo e il numero di CIG e CUP, la causale come da oggetto presente lettera e l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". La stessa dovrà essere intestata ed inviata a: COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Via Stresa, n. 31/b – 00135 ROMA Codice Fiscale 96451060584. Codice Ufficio ai sensi dell'articolo 3, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della **fattura elettronica 2SR075**.
6. La Ditta si obbliga al rispetto dei "Patti di integrità" sottoscritti in sede di presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 1 comma 17 Legge 190/2012. Tali provvedimenti, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante, sostanziale, e pattizia ed il mancato rispetto degli stessi determinerà la risoluzione del presente atto negoziale.
7. Il pagamento, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, verrà effettuato, su presentazione di regolare fattura, dalla **Tesoreria Provinciale dello Stato**, a mezzo di bonifico on-line sul conto corrente bancario/postale che codesta Ditta avrà cura di comunicare nell'ambito della dichiarazione di cui alla legge


136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, previa verifica di buona esecuzione/consueto ed accettazione di quanto richiesto; Si precisa che il pagamento effettuato al netto dell'IVA ove applicabile entro il termine massimo di gg. 60 (sessanta) dalla data di presentazione della fattura. Esso è tuttavia subordinato all'esito positivo dell'accertamento effettuato sulla veridicità di quanto dichiarato in merito alla regolarità contributiva (DURC).

8. L'IVA, qualora dovuta, è a carico dell'Amministrazione Difesa e, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 190/2014, sarà trattenuta da questa Stazione Appaltante per il successivo versamento all'erario.
9. Il presente affidamento trova copertura finanziaria con risorse attestate sul capitolo di bilancio 2264/1 dell'E.F. 2025 mediante apertura di credito a favore del Funzionario Delegato dell'Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa (UGCRA).
10. La fornitura di eventuali materiali dovrà essere effettuata a cura di codesta Ditta presso il magazzino di questo Comando sito in Viale Castro Pretorio, 57 – 00185 Roma, indicando la codifica NATO dei materiali, previo contatto telefonico con il Mar.Ca. Alfredo MILITANO al seguente numero di telefono 06-46914523 - e-mail: consegnatario2@cor.difesa.it.
11. Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.): Funz. Amm. Fabio RICCI tel. 0646914578 – mail: qg.ssv.cs@cor.difesa.it.
12. Nell'ambito della fornitura oggetto del presente accordo/contratto, la Ditta si impegna ad operare nel rispetto delle politiche e procedure di sicurezza delle informazioni in essere presso l'Amministrazione e la sede stanziata di questa. L'Amministrazione sarà tenuta a mostrare all'operatore economico le predette politiche e procedure in caso di richiesta da parte dello stesso.
13. La Ditta si impegna a mantenere riservata, anche al termine del presente atto, qualsiasi informazione, sia essa in forma verbale, elettronica o cartacea, di cui venga a conoscenza durante o per l'erogazione del servizio/fornitura oggetto del presente contratto/ordine di acquisto.
La presente obbligazione di riservatezza non si applica alle informazioni che: (1) siano di dominio pubblico al momento della loro comunicazione; (2) siano state sviluppate autonomamente dalla Ditta; (3) siano divenute di dominio pubblico senza alcuna responsabilità da parte della Ditta, successivamente alla loro comunicazione da parte dell'Amministrazione alla Ditta; (4) siano già nella disponibilità della Ditta al momento della loro comunicazione da parte dell'Amministrazione e non siano gravate da alcun obbligo di riservatezza; (5) siano state comunicate a terzi da parte dell'Amministrazione senza alcun obbligo di riservatezza per i terzi; (6) siano state divulgate, per le quali l'Amministrazione ha espresso il suo consenso alla diffusione. In aggiunta a quanto sopra previsto, la Ditta può liberamente comunicare le suddette informazioni in caso di richieste derivanti da un'Autorità Giudiziaria. L'Amministrazione è a conoscenza del fatto che qualora la Ditta dovesse svolgere la propria attività commerciale nella ricerca e nell'analisi dei servizi I.T., la presente obbligazione di riservatezza non si applicherà ad ogni informazione ottenuta dalla Ditta attraverso ricerche, analisi, consulenze provenienti da fonti diverse dall'Amministrazione, ivi compresi i dipendenti che ricevono informazioni ai sensi del presente contratto.
14. Nella fase di accertamento delle autocertificazioni, rese secondo quanto richiesto dall'articolo 94 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, nel caso di discordanza ovvero di dichiarazioni mendaci, il presente atto negoziale si riterrà unilateralmente annullato; inoltre questa stazione appaltante procederà alla prevista segnalazione all'Autorità Competente.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Col. com. Maurizio LAMBIASE
(Documento firmato digitalmente)



FIRMA PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
(Documento firmato digitalmente)



COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE QUARTIER GENERALE

BENESSERE DEL PERSONALE 2025 – ESIGENZE COLLETTIVE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ARTICOLO 1

Oggetto dell'appalto

Il presente documento disciplina il contratto per la fornitura di generi alimentari e materiali igienici di consumo da impiegare presso la Caserma CUOMO, sita alla via Stresa 31/b in Roma, sede del Comando per le Operazioni in Rete (in seguito COR).

Le prestazioni dovranno essere svolte dalla Società Appaltatrice (in seguito DITTA) con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, assumendo il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Il servizio offerto dalla DITTA dovrà comprendere le seguenti attività: prestazioni di manodopera, fornitura in sede dei materiali.

ARTICOLO 2

Durata dell'appalto

Le attività di cui al presente contratto dovranno essere espletate il 16 aprile 2025, al netto di ritardi dovuti dal Committente o da cause di forza maggiore, certificate dal DEC.

ARTICOLO 3

Modalità di espletamento del servizio

I dettagli che regolano l'erogazione del servizio da parte della DITTA sono riportati in Allegato A.

ARTICOLO 4

Importo complessivo dell'appalto

A cura dell'Ufficio Amministrazione.

ARTICOLO 5

Revisione dei prezzi

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 6

Direttore dell'esecuzione/direttore dei lavori

Il COR, prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale, procederà alla nomina di un Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC), con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo sarà comunicato tempestivamente alla DITTA.

ARTICOLO 7

Avvio dell'esecuzione del contratto

La DITTA è tenuta ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dal COR per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora la DITTA risulti inadempiente, il COR ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 8

Rappresentante per l'appaltatrice sui luoghi di lavoro

Non previsto.

ARTICOLO 9

Personale della DITTA accreditato ad operare presso le infrastrutture militari

La Ditta consegnerà il materiale in fornitura presso il COR, a seguito di contatti diretti con il DEC.

ARTICOLO 10

Tipologia dei locali soggetti all'appalto

Non indicata.

ARTICOLO 11

Tipologia dei lavori e delle forniture oggetto dell'appalto

Il presente capitolato prevede e compensa le seguenti attività di fornitura:

- articolo 1 – nr. 10 (dieci) colomba classica alle mandorle da Kg. 1;
- articolo 2 – nr. 04 (quattro) uova di cioccolato fondente da Kg. 1;
- articolo 3 – nr. 10 (dieci) spumante prosecco cl. 75;
- articolo 4 – nr. 03 (tre) bicchiere 180 ml. in materiale biodegradabile (confezione da 50 pz.);
- articolo 5 – nr. 02 (due) piatto piano in materiale biodegradabile (confezione da 50 pz.);
- articolo 6 – nr. 05 (cinque) tovaglioli in carta 2 veli (confezione da 100 pz.).

Tutti i prodotti descritti si intendono completi di imballaggio accurato, verifica di integrità con certificazione, consegna presso il COR. Inoltre, il prezzo proposto è da intendersi comprensivo della prestazione di una persona distaccata presso la Caserma CUOMO, con adeguato profilo professionale, per il tempo necessario alla preparazione e cura del rinfresco per la data che sarà comunicata dal DEC.

ARTICOLO 12

Oneri a carico dell'Amministrazione Militare

Sono a carico tutti gli oneri che concorrono al valore complessivo dell'appalto. Eventuali ulteriori oneri saranno a carico della DITTA.

ARTICOLO 13

Oneri e obblighi diversi a carico della DITTA

Saranno a carico, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- la prestazione della manodopera e l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- la riparazione di eventuali danni o guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- la DITTA non potrà chiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo valutato in sede di offerta tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 14

Disposizioni in materia di sicurezza

Quelle strettamente connesse alla fornitura di merci per quanto al D.Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 15

Raccolta e smaltimento rifiuti

La DITTA ha l'obbligo di smaltire tutti i materiali di imballaggio a seguito della resa presso il COR.

ARTICOLO 16

Interventi straordinari

Non richiesti.

ARTICOLO 17

Materiale di consumo ed attrezzature

Tutti i materiali di consumo e le attrezzature necessarie alla fornitura, secondo la perfetta regola dell'arte, sono a carico della DITTA.

ARTICOLO 18

Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'accertamento di conformità delle lavorazioni sarà eseguito una tantum, entro 15 (quindici) giorni dal termine delle lavorazioni.

ARTICOLO 19

Inadempimenti e penali¹

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori e ulteriori danni, potrà applicare alla DITTA delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori al 10 per cento netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la DITTA dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la DITTA avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. In ogni caso, resta ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla DITTA e di affidarla anche provvisoriamente ad altra, con costi a carico della parte inadempiente e immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la DITTA è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 20

Risoluzione del contratto

¹ (1) L'art. 126, comma 1, del codice dei contratti dispone: "I contratti di appalto prevedano penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale."

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, al domicilio eletto dalla DITTA. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dell'appalto;
- mancata esecuzione nei termini stabiliti;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni;
- reiterate e gravi violazioni delle norme e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010, n. 136);
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto (art. 1453 CC).

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ARTICOLO 21

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

ARTICOLO 22

Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ARTICOLO 23

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 24

Variazioni entro il 50%

Non previste.

ARTICOLO 25

La sospensione dell'esecuzione del contratto

Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- per necessità o pubblico interesse;
- in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice dei contratti.

ARTICOLO 26

Garanzia ed assistenza post – vendita

La DITTA dovrà garantire la pronta sostituzione di tutti i generi rinvenuti ammalorati, danneggiati o comunque inservibili, anche per il solo deterioramento dell'involucro di protezione.

ARTICOLO 27

Pagamento delle fatture

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformità della fornitura medesima. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della DITTA. I pagamenti saranno effettuati tramite tesoreria provinciale dello stato. A tal proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. A norma dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti, "sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9".

ARTICOLO 28

Intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni CONSIP rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva

comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ARTICOLO 29

Riservatezza

In aderenza alla normativa di legge vigente.

ARTICOLO 30

Domicilio e recapito dell'impresa


Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC). Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ARTICOLO 31

Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

p. IL COMANDANTE DEL Q.G.
Col. c.(li.) spe RS Arturo LAZZARIS a.p.l.
IL CAPO-SEZIONE MAGGIORITÀ
Ten.Col. t.(tm.) RN Pierangelo RISUCCI



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

BENESSERE DEL PERSONALE 2025 – ESIGENZE COLLETTIVE

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. LAVORAZIONI

La DITTA dovrà:

- fornire il materiale richiesto secondo gli standard e le procedure aziendali depositate presso la Camera di Commercio pertinente, esattamente come indicato nel capitolato d'appalto per qualità e quantità dei materiali;
- prima della fornitura, proporre al DEC il materiale che si intende fornire, per la dichiarazione di gradimento;
- garantire la presenza di una persona con adeguato profilo professionale, nella data e negli orari che saranno concordati con il DEC, incaricata di preparare gli alimenti per il rinfresco, servire i vini e riordinare al termine dell'evento;
- garantire la qualità primaria dei prodotti, specificando la garanzia sugli stessi, in relazione alla tipologia di componente;
- effettuare la fornitura del materiale in consegna nella città di Roma, presso il COR, via Pieve di Cadore, 45.

2. GENERALITÀ


Il Committente si riserva la facoltà di rigettare la fornitura eseguita con materiale non conforme o scadente, ovvero in difetto dei requisiti tecnici ed estetici richiesti. Saranno completamente a carico della DITTA gli oneri derivanti dal rifacimento/escuzione della fornitura previsti dall'intervento, specie nel caso di controversie. Nell'ipotesi in cui il Committente rilevi, in modo certo e documentato, difformità sulla fornitura reso rispetto al Capitolato Tecnico, avrà la facoltà di:

- rifiutare la merce, chiedendone l'immediata sostituzione secondo la perfetta regola dell'arte;
- presentare formale reclamo nei confronti della DITTA, la quale dovrà fornire risposta entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso. Il reclamo potrà essere presentato anche per difformità non rilevate, o non rilevabili, durante la produzione;
- richiedere la ripetizione delle attività lavorative e/o la sostituzione di materiali non idonei o non conformi agli originali mediante diffida ad adempiere, formalmente notificata con i sistemi aderenti alla normativa vigente.

3. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nessuna.

p. IL COMANDANTE DEL Q.G.
Col. c.(l.) spe RS Arturo LAZZARIS a.p.l.
IL CAPO SEZIONE MAGGIORITÀ
Ten. Col. t.(tlm.) RN Pierangelo RISUCCI



MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE
PATTO DI INTEGRITA'

OGGETTO: Gara 63 – Acquisto generi alimentari pasquali per la cerimonia dello scambio collettivo di auguri del Comando. CUP D86G25000140001 - Capitolo 2264/1 - E.F. 2025.

tra

il Comando per le Operazioni in Rete - Ufficio Amministrazione

e

la Ditta LA CASINA FIORITA DUE S.R.L. (di seguito denominata
 Ditta), sede legale in ROMA, via ASMARA 14 A.n.....
 codice fiscale/P.IVA 11204031006, rappresentata da
TIZIANA VEROSIMILE
 in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE

<p>Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.</p>

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei

- Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della Difesa il 22 marzo 2018;
 - il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, e relativi allegati;
 - il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2025-2027 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- Art. 1** - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
 - a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 - ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile o dalle altre disposizioni normative vigenti;
 - ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
 - a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
 - a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Il legale rappresentante della Ditta, inoltre, dichiara: - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo con i medesimi soggetti; - di essere consapevole che, qualora emerga la violazione del suddetto divieto verrà disposta l’immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2 - La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014 e ss.mm.ii.:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli

organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.


Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data ROMA 19/04/2025

Per la Ditta:

Il legale rappresentante
(sottoscrizione digitale)



Firmato
digitalmente da

**TIZIANA
VEROSIMILE**

C = IT

OGGETTO: Tracciabilità dei flussi finanziari - L. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 (GURI n. 196 del 23 agosto 2010).

DICHIARAZIONE
(ex D.P.R. N.445 del 28 dicembre 2000)

In relazione a quanto in oggetto, il sottoscritto TIZIANA VEROSIMILE, nato a AVELLINO il 15/06/1971, residente a ROMA in via ASMARA n. 14 A, in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della CASINA FIORITA DUE s.r.l., sede legale in ROMA, via ASMARA 14 A, Partita IVA/C.F. 11204031006

DICHIARA

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, commi 7 e 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- di assumere gli obblighi connessi con l'identificazione dei lavoratori previsti dall'art. 18, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 81/2008, così come integrato dall'art. 5 della legge n. 136/2010.

Istituto bancario: UNICREDIT;

IBAN: IT78R0200805119000101732072;

ABI: 02008;

CAB: 05119;

C/c: 000101732072;

CIN: 78;

GENERALITA' DELEGATO/I AD OPERARE SUL CONTO:

- Nome TIZIANA cognome VEROSIMILE cod. fisc. VRSTZN71H58A509F

- Nome _____ cognome _____ cod. fisc. _____

- Nome _____ cognome _____ cod. fisc. _____

La società si impegna a comunicare all'Ente ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

La società accetta che l'Ente provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

Località, ROMA 19/04/2025

Firmato digitalmente da



**TIZIANA
VEROSIMILE**

C = IT